

LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2016 N. 16**Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1**(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi))**

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
 - "2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il tributo è determinato nelle misure di cui all'Allegato A.
 3. Il tributo è applicato alle seguenti tipologie di rifiuti:
 - a. rifiuti inerti diversi da quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione;
 - b. rifiuti inerti da operazioni di costruzione e demolizione;
 - c. rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;
 - d. rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi;
 - e. rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani;
 - f. scarti e sovralli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti urbani i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4;
 - g. scarti e sovralli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4;
 - h. scarti e sovralli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali pericolosi i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4;
 - i. fanghi palabili di rifiuti urbani conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi;
 - j. fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi;
 - k. fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti pericolosi;
 - l. rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico;
 - m. rifiuti speciali avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico."

Articolo 2**(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 23/2007)**

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
2. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1".

Articolo 3**(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 23/2007)**

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal

seguinte:

- “1. Ai Comuni che non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dall’articolo 205 del d.lgs. 152/2006, viene applicata l’addizionale del 20 per cento con le modalità previste dal medesimo articolo 205, comma 3.”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
 - “5 bis. Ai sensi dell’articolo 205, comma 3 septies, del d.lgs.152/2006, l’addizionale non si applica ai Comuni o alle Unioni di Comuni che abbiano ottenuto la deroga sul raggiungimento dei risultati di raccolta differenziata di cui all’articolo 205, comma 1 bis, del d.lgs.152/2006, o che abbiano conseguito, nell’anno precedente, una produzione pro capite di rifiuti, in base all’accertamento effettuato a cura dell’Osservatorio regionale sui rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto alla media dell’ambito regionale, anche a seguito dell’attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.”.
 - 5 ter. Ai sensi dell’articolo 205, comma 3 bis, del d.lgs.152/2006, i Comuni o Unioni di Comuni i quali, in base all’accertamento annuale effettuato dall’Osservatorio regionale sui rifiuti, risultino avere superato, nell’anno precedente a quello di imposizione fiscale, le percentuali obiettivo di raccolta differenziata fissate dalla normativa nazionale, usufruiscono di una riduzione degli importi del tributo seconda la tabella di cui al medesimo comma 3 bis, riportata nell’Allegato B.”.
3. Il comma 7 dell’articolo 5 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 4 (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 23/2007)

1. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
 - “2. Il tributo è versato alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria regionale, recante, nella causale, i quantitativi in chilogrammi di rifiuti sottoposti alle operazioni stesse.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
 - “2 bis. Il mancato versamento del tributo nei termini di cui al comma 2, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie di cui all’articolo 10, determina, in ogni caso, la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto fino alla data in cui risulta accertata l’avvenuta regolarizzazione.”.

Articolo 5 (Abrogazione dell’articolo 15 della l.r. 23/2007)

1. L’articolo 15 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 6 (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 23/2007)

1. Il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
 - “1. Il gettito derivante dall’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è destinato alla costituzione di un apposito fondo per il finanziamento di programmi regionali in campo ambientale per le finalità previste dall’articolo 3, comma 27, della l. 549/1995.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto

il seguente:

- “3 bis. Ai sensi dell’articolo 205, comma 3 octies, del d.lgs.152/2006, il gettito dell’addizionale di cui all’articolo 5 è destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione dei rifiuti previsti dalla vigente pianificazione di settore, gli incentivi per l’acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206 quater e 206 quinquies del d. lgs.152/2006, il cofinanziamento degli impianti ed attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.”.

Articolo 7
(Modifica all’articolo 18 della l.r. 23/2007)

1. Il comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 8
(Sostituzione dell’Allegato A - Determinazione degli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi dell’articolo 3, comma 29, della l. 549/1995)

1. L’Allegato A della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Allegato A (Articolo 3)

Tabella - Determinazione degli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Tipologia dei rifiuti	Importo in euro per kg	Importo in euro per ton
a. Rifiuti inerti diversi da quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione	0,0025	2,5
b. Rifiuti inerti da operazioni di costruzione e demolizione	0,0050	5
c. Rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi	0,010	10
d. Rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi	0,015	15
e. Rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani (Tale categoria include il rifiuto biostabilizzato derivante dalle operazioni di pre-trattamento in discarica e destinato ad operazioni di ingegneria interna all’impianto; pertanto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente tabella, tale rifiuto sarà sottoposto al versamento del tributo)	0,015	15
f. Scarti e sovralli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti urbani i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4	0,0030	3
g. Scarti e sovralli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4	0,002	2
h. Scarti e sovralli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali pericolosi i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4	0,003	3
i. Fanghi palabili di rifiuti urbani conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi	0,0030	3
j. Fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi	0,002	2
k. Fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti pericolosi	0,003	3
l. Rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico	0,0040	4

m. Rifiuti speciali avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico	0,002	2
--	-------	---

L'addizionale del 20 per cento di cui all'articolo 5 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, si applica alla categoria di rifiuti di cui alla lettera e) ed al relativo importo.”.

Articolo 9

(Inserimento dell'Allegato B – Riduzioni percentuali del tributo in ragione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti dai Comuni ai sensi dell'articolo 205, comma 3 bis, del d.lgs.152/2006)

1. Dopo l'Allegato A della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente: “Allegato B (Articolo 5)
Tabella - Riduzioni percentuali del tributo in ragione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti dai Comuni, ai sensi dell'articolo 205, comma 3 bis, del d.lgs.152/2006.

Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale (articolo 205 del d.lgs.152/2006)	Percentuale di riduzione del tributo
0,01% - 10%	30%
10%	40%
15%	50%
20%	60%
25%	70%”.

Articolo 10

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della l.r. 23/2007 così come modificata dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2016-2018, a decorrere dal 2017:
- Anno 2017
- stato di previsione dell'entrata
- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte e tasse e proventi assimilati”;
- stato di previsione della spesa
- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) alla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 3 “Rifiuti”;
- Anno 2018
- stato di previsione dell'entrata
- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte e tasse e proventi assimilati”;
- stato di previsione della spesa
- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) alla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 3 “Rifiuti”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Articolo 11

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 29 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2016 N. 16

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giacomo Raul Giampedrone, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 21 in data 20 maggio 2016;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 maggio 2016, dove ha acquisito il numero d'ordine 89;*
- c) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi degli articoli 83, comma 1, e 85, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio ed alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del Regolamento stesso in data 30 maggio 2016;*
- d) *la IV Commissione consiliare ha espresso parere favorevole, a maggioranza, sul disegno di legge per la parte di competenza nella seduta del 8 giugno 2016;*
- e) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella seduta del 18 luglio 2016 e, nella medesima seduta, ha espresso favorevolmente, a maggioranza, il parere di cui all'articolo 85, comma 1;*
- f) *è stato esaminato ed approvato con i voti richiesti a maggioranza, con emendamento, dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2016;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 31 luglio 2016.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Vaccarezza A.)

La Circolare del Ministero dell'Ambiente del 6 agosto 2013, nel ribadire il principio per cui i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo un trattamento, ha, altresì, esplicitato i contenuti